

ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITA' LE NOVITA' IN CAMPO

Come è noto, **dall'8 aprile 2013** sono applicabili in tutto il territorio dell'Unione Europea i **Regolamenti (UE) n.1178/2011 e n.290/2012**, con i relativi metodi accettabili di rispondenza (*Acceptable Means of Compliance - AMC*) ed il materiale guida (*Interpretative and Explanatory Materials - IEM*) che introducono nuovi requisiti medici per il Personale di Volo e nuove procedure amministrative per le organizzazioni di certificazione (AME, AeMC – vedi di seguito, n.d.r.).

Nello specifico, l'edizione 2 del Regolamento "**Organizzazione Sanitaria e Certificazioni Mediche d'Idoneità per il conseguimento delle Licenze e degli Attestati aeronautici**", emanato da ENAC il 24.02.2014, disciplina il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni mediche di idoneità per i richiedenti ed i titolari di Licenze, Attestati e abilitazioni, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.216/2008 e dal Regolamento Aircrew (e relativi AMC) per i Piloti ed i Membri di Equipaggio di cabina.

Definizioni:

1. **I.M.A.S.: Istituto di Medicina Aerospaziale** (già I.M.L), organo sanitario (AeMC) dell'Aeronautica Militare.
2. **AeMC: Centro Aeromedico certificato** dall' ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.
3. **AME: Esaminatore Aeromedico certificato** dall' ENAC per erogare prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un'attestato aeronautico.
4. **S.A.S.N.:** organo sanitario (AeMC) del Ministero della Salute.
5. **A.M.S.:** struttura Aeromedica dell'ENAC.

Visite mediche autorizzate :

- **Visita Iniziale:** visita medica iniziale per il conseguimento di un certificato medico di Classe 1,2,3 ecc..
- **Visita Periodica:** visita effettuata in occasione di rinnovo e/o convalida per accertare la persistenza dell'idoneità psicofisica a periodi di tempo determinati che sono: a) **sotto i 60 anni ogni 12 mesi;** b) **sopra i 60 anni ogni 6 mesi** (Visita di Classe 1).
- **Visita addizionali:** visita medica che viene eseguita presso un AeMC o un AME, fuori delle scadenze previste per le visite periodiche, ogni qualvolta che il titolare di una licenza o di un attestato si trovi nelle condizioni previste dal requisito MED. A. 020 del Regolamento Aircrew e degli articoli applicabili del presente Regolamento.

Ma vediamo più nel dettaglio le principali novità introdotte dall'Edizione n.2 del Regolamento "**Organizzazione Sanitaria e Certificazioni Mediche d'Idoneità per il conseguimento delle Licenze e degli Attestati aeronautici**".

A. Visita Medica Addizionale

Le visite mediche addizionali, nei casi previsti dal requisito MED.A.020 del **Regolamento Aircrew** e relativi AMC nei confronti dei titolari di un certificato medico di Classe 1 o 2, sono eseguite presso un AeMC certificato o presso un AME in possesso dei privilegi specifici per la classe di visita.

L'ENAC, su richiesta della Società o dell'Ente da cui il Navigante dipende, può disporre l'invio a **visita medica addizionale** dei titolari di Licenza o Attestato quando sussiste il ragionevole sospetto che possano essere venuti meno i requisiti psicofisici di idoneità, con particolare riguardo ai fenomeni di abuso di alcool o di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del volo e laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica, l'ENAC può:

- a) richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita medica addizionale per un controllo straordinario;
- b) limitare, sospendere o revocare il certificato medico, notificando il provvedimento e le sue motivazioni all'interessato ed all'organo sanitario che ha emesso il giudizio.

B. Ricorso avverso il giudizio medico

Il ricorso avverso il giudizio medico, contrariamente a quanto avveniva in passato, deve essere inoltrato, entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione recante l'esito della visita, **direttamente** all' ENAC **e non più** alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

C. Visite Mediche - Giudizio Medico

La novità principale è l'introduzione di un quarto giudizio detto "**di rinvio**" (*deferimento o consultazione*) per il giudizio di idoneità all'AMS, nei casi individuati dal Regolamento Aircrew."

Questa nuova procedura prevede che, nel caso in cui i requisiti psicofisici prescritti dalla normativa applicabili per una particolare Licenza o Attestato non siano pienamente soddisfatti, il Certificato medico o il rapporto medico non possa essere rilasciato, rinnovato o reintegrato da un AeMC o da un AME, ma la decisione sull'idoneità e l'applicazione di eventuali limitazioni deve essere rimessa all'AMS dell'ENAC.

La procedura viene definita come **deferimento** della decisione all'AMS.

Il punto focale di questa novità non sta solo nel fatto che la decisione passa alla struttura aeromedica di ENAC (AMS) ma che la stessa, per formulare un giudizio in funzione delle rilevanze dei singoli casi, può avvalersi di esperti nelle varie discipline specialistiche fra cui la medicina aeronautica e, se necessario, del parere di esperti in operazioni di volo valutando, ai fini della decisione finale, i seguenti aspetti:

- i. il deficit medico in relazione al contesto operativo;
- ii. la capacità, l'abilità e l'esperienza del richiedente nell'ambiente operativo in questione;
- iii. l'effettuazione di un test medico in volo/al simulatore, se necessario;
- iv. la necessità di applicare eventuali limitazioni al certificato medico, o al rapporto medico, e alle Licenze nel rispetto delle disposizioni della Part-MED.

Qualora il rilascio di un certificato medico o di un rapporto medico richieda l'applicazione di più di una limitazione, devono essere considerati gli effetti conseguenti sulla sicurezza del volo prima che lo stesso certificato possa essere rilasciato.

Un AeMC o un AME, nei casi in cui sono delegati dall'AMS dell'ENAC ad emettere un giudizio di idoneità in presenza di requisiti psicofisici non pienamente soddisfatti, devono indicare sul certificato, in accordo a quanto previsto dalla normativa EASA Part-MED, le eventuali limitazioni.

A supporto di quanto indicato, e per una maggiore comprensione, riportiamo di seguito una serie di norme estratte direttamente dalla Documentazione Ufficiale applicabile:

Estratto AMC1 MED:

AMC1 MED.A.020 - Decrease in medical fitness

If in any doubt about their fitness to fly, use of medication or treatment:

- a) *holders of class 1 or class 2 medical certificates should seek the advice of an AeMC or AME;*
- b) *holders of LAPL medical certificates should seek the advice of an AeMC, AME, or of the GMP who issued the holder's medical certificate;*
- c) *suspension of exercise of privileges: holders of a medical certificate should seek the advice of an AeMC or AME when they have been suffering from **any illness involving incapacity to function as a member of the flight crew for a period of at least 21 days.***

Visite Mediche

Le **visite mediche periodiche** finalizzate al rinnovo/riconvalida di certificati medici di Classe 1, o di Classe 2 possono essere effettuate dagli AeMC ed dagli AME autorizzati da ENAC.

La visita medica di accertamento periodico deve essere effettuata solo dietro presentazione, da parte dell'interessato, della licenza o dell'attestato nonché del certificato medico precedente

Giudizio Medico

Il giudizio medico derivante dalla visita medica condotta presso un AeMC o da un AME può essere:

- a) *di idoneità;*
- b) *di non idoneità temporanea;*
- c) *di non idoneità;*
- d) *di rinvio (deferimento/consultazione) per il giudizio di idoneità all'AMS, nei casi individuati dal Regolamento Aircrew.*

*In caso di **non idoneità temporanea**, l'interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dal giudizio prognostico, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario che ha emesso il giudizio, qualora il medico curante o altro medico di fiducia certifichi che l'infermità o la lesione causa dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere che l'interessato sia in grado di esercitare le attività consentite dall'attestato o dalla licenza.*

Se i requisiti psicofisici prescritti dalla normativa applicabile per una particolare licenza o un attestato non sono pienamente soddisfatti, il certificato medico o il rapporto medico non può essere rilasciato, rinnovato o reintegrato da un AeMC o da un AME, ma la decisione sull'idoneità e l'applicazione di eventuali limitazioni deve essere rimessa all'AMS dell'ENAC.

La decisione sull'idoneità può essere delegata, nei casi previsti dalla normativa e con le modalità stabilite da ENAC anche ad un AeMC o a un AME, che opera in consultazione con l'AMS

Visite Mediche effettuate all'estero

- 1. Il titolare o il richiedente di licenza di pilotaggio o attestato rilasciato dall'ENAC può sottoporsi a visita medica di primo rilascio, rinnovo o di riconvalida dell'idoneità psicofisica in uno qualsiasi dei Paesi Europei o aderenti ad EASA. E' inoltre possibile effettuare il primo rilascio, rinnovo o riconvalida dell'idoneità psicofisica presso gli organismi sanitari, situati al di fuori del territorio dell'Unione Europea o di quello dei Paesi aderenti ad EASA purché l'AeMC, come previsto dalla norma, sia certificato da EASA o l'AME sia certificato da uno dei Paesi Europei o aderenti ad EASA.*
- 2. Copia del certificato o del rapporto medico di idoneità psicofisica rilasciato dagli organi sanitari esteri e della intera documentazione clinica relativa alla visita deve essere inviata all'AMS dell'ENAC a cura dell'AeMC o dell'AME, presso il quale è stata effettuata la visita.*

Ricorso avverso il giudizio medico

*Avverso il giudizio medico **è ammesso ricorso a istanza di parte all'ENAC** entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione recante l'esito della visita medica.*

Per i titolari di licenze, attestati ed abilitazioni dipendenti dalle aziende di navigazione aerea, compresi i membri di equipaggio di cabina, di cui all'articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859, l'ENAC si avvale della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

La Commissione competente visita il ricorrente entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. La data di effettuazione della visita è comunicata al ricorrente con un anticipo non inferiore a dieci giorni.

Il ricorrente, nel corso della visita di appello, può produrre ulteriore documentazione sanitaria, formulare proprie osservazioni e può avvalersi, a proprie spese, dell'assistenza di un medico di sua fiducia.

La Commissione, nell'espletamento delle sue funzioni e per giustificati motivi, può richiedere all'interessato di sottoporsi ad ulteriori esami clinici se clinicamente indicati e ritenuti necessari ai fini della formulazione del giudizio.

Il ricorrente ha il diritto di rifiutare ogni accertamento dandone comunicazione formale. Tale rifiuto costituisce atto di rinuncia al ricorso presentato. La Commissione in tal caso non procederà alla formulazione del giudizio

Prima di formulare il suo giudizio, la Commissione può disporre eventuali ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi presso strutture pubbliche e richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove di abilità al volo disposte dall'AMS dell'ENAC

Al termine del procedimento la Commissione emette il giudizio in merito all'accoglimento o al rigetto del ricorso lo trasmette all'AMS dell'ENAC entro sette giorni dall'emissione del giudizio stesso.

L'AMS dell'ENAC notifica al ricorrente il giudizio della Commissione e, nel caso di personale di volo impiegato in attività di trasporto pubblico o di lavoro aereo anche al datore di lavoro, per i successivi atti di competenza.

Nei casi di giudizio positivo di idoneità conseguente ad un procedimento di ricorso, il relativo certificato medico sarà rilasciato dall'AMS dell'ENAC.

Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico

Il titolare di licenza od attestato che sia stato oggetto di un giudizio medico di non idoneità psicofisica a carattere permanente, può chiedere all'AMS dell'ENAC la revisione del giudizio medico, qualora siano intervenuti nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o modifiche normative nel settore.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla documentazione ufficiale ENAC al link:

[http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1745280969/Regolamento Organizzazione sanitaria certif mediche ed.2.pdf](http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1745280969/Regolamento_Organizzazione_sanitaria_certif_mediche_ed.2.pdf)

Sulla base della riorganizzazione sanitaria introdotta, i centri SASN e/o IMAS (ex IML) oggi riconosciuti da ENAC come AeMC per svolgere Visite di 1 e 2 Classe e/o Visite Addizionali, sono:

**I.M.A.S. ROMA
I.M.A.S. MILANO
SASN CATANIA
SASN PALERMO
SASN MESSINA
SASN NAPOLI
SASN ROMA
SASN OSTIA FIUMICINO
SASN LIVORNO
SASN GENOVA
SASN TRIESTE**

Per ogni informazione su indirizzi o numeri telefonici dei Centri SASN/IMAS, potete fare riferimento al seguente link del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_2_2.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&menu=organizzazione&dir=sasn&p=elencoamb&catUff=SASN

In caso di dubbi e/o richieste ulteriori di chiarimento, potete rivolgerVi al nostro Rappresentante **Longhi Guglielmo**, Membro del Comitato degli Assistiti presso il Ministero della Salute.

Roma, 10 Giugno 2014

FIT CISL Piloti
www.fitcisl.org



Seguici anche su **Twitter** e **Facebook**